

## **CENNI INTRODUTTIVI AL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE**

1. La responsabilità deontologica dei professionisti non appartiene ad una piccola giustizia, anzi rappresenta un punto centrale e fondamentale del sistema di legalità delle professioni.

Qualche considerazione preliminare si impone.

Nel codice deontologico si leggono ancora parole che sembrano desuete ed appartenenti a valori dimenticati.

Si pensi ai termini AFFIDAMENTO che porta con sé il significato di FIDUCIA nei confronti della collettività, dei terzi e dei clienti, CORRETTEZZA dei comportamenti che è parte integrante dell'INTEGRITA' e dell'ONESTA', QUALITA' della prestazione che presuppone un livello di eccellenza professionale nell'attività lavorativa.

E ancora:

- DECORO che significa DIGNITA', RISPETTABILITA', DECENZA, SENSO DELL'ONORE,
- COMPORTAMENTO IRREPENSIBILE che richiama la sottoposizione del professionista non solo a regole giuridiche ma anche a canoni etici,
- INTERESSE PUBBLICO, OBIETTIVITA', SINCERITA',
- INDIPENDENZA, intesa come segno straordinario di sottomissione solo alla legge e alla propria coscienza,
- RISERVATEZZA, che è un moto dell'anima che si contrappone all'arroganza e alla facile apparenza,
- COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI che include nel perimetro professionale l'utilizzazione di comportamenti cavallereschi e, infine, ma non ultime, la TUTELA DEL PATRIMONIO DI CONOSCENZA e la TRASMISSIONE DELLA SCIENZA per mezzo di limpide relazioni con i più giovani colleghi. .

Sembrano le parole di un mondo perduto ma sono concetti ancora validi e fondamentali per la forza che ad esse derivano dall'essere menzionate nei codici di comportamento delle professioni liberali.

2. La centralità del sistema deontologico delle professioni appare ancor più evidenziata dal clima di incertezza che promana dall'esercizio della giurisdizione penale.

Salvo i reati più gravi le condotte illecite collegate all'esercizio dell'attività dei c.d. colletti bianchi (truffe, concorso in reati tributari, infedele patrocinio, appropriazioni indebite, corruzioni) sono scarsamente contrastate da un sistema giudiziario lento e farraginoso la cui efficienza è stata grandemente intaccata da un'improvvida riforma riguardante la prescrizione.

L'incauta legge denominata ex CIRIELLI nel 2005 ha, da un momento all'altro, imposto tempi di definizioni dei procedimenti incompatibili con l'efficienza e le potenzialità del sistema. L'effetto è stato quello di privare di adeguata tutela le parti più deboli della società in relazione a reati contraddistinti da dolo di frode.

Il significato della prescrizione è stato snaturato: da istituto nato per censurare l'inerzia dello Stato e il diritto del cittadino di essere processato entro termini ragionevoli è diventato strumento di impunità.

D'altro canto il processo si è tramutato in una corsa ad ostacoli nel corso del quale la pretesa punitiva dello Stato si vede opporre il superamento dei termini di legge indipendentemente dalle ragioni del loro decorso. Ogni processo ha la sua durata fisiologica, solo l'inerzia nell'esercizio della pretesa punitiva deve essere sanzionata dalla prescrizione. Il processo ha bisogno di tempo per ragioni organizzative (difficoltà di reperire i testimoni, notifiche), per complessità della materia, per ragioni della difesa (testimonianze, impedimenti dei legali), per impegni legittimi del giudice, ma tutto questo non conta nella realtà perché il tassametro continua a segnare il tempo anche quando nessun indugio è stato frapposto nelle indagini e nel processo.

Con riferimento alla materia delle gravi frodi IVA, che rimangono sistematicamente impunte a causa della insostenibilità del regime prescrizione lasciando senza adeguata tutela gli interessi finanziari non solo dell'Erario italiano ma anche quelli dell'Unione, la Corte Europea del Lussemburgo, in una recente sentenza, ha affermato il principio secondo cui il giudice italiano ha il dovere di disapplicare la normativa vigente laddove fissi un limite massimo di prescrizione anche in presenza di atti interruttivi.

La questione non è priva di rilevanza anche con riferimento alla compatibilità del regime della interruzione della prescrizione con la Costituzione Italiana.

Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 3 e 112 i quale disciplinano i valori della ragionevolezza, dell'efficacia dell'azione penale e del bilanciamento degli interessi protetti. Non può non notarsi, al proposito, l'intrinseca incoerenza della norma che ha ridotto irragionevolmente i termini di prescrizione rispetto agli obiettivi di legalità perseguiti dal legislatore. Non sembra, invero, ragionevole ritenere che, ad esempio, il legittimo esercizio dei legittimi diritti di difesa possa determinare l'improcedibilità del processo e quindi la prescrizione anche quando la Pubblica Accusa abbia esercitato tempestivamente l'azione penale. E questo anche in relazione all'articolo 111 della Costituzione laddove è scritto che il processo deve svolgersi in condizioni di parità tra le parti.

Nel campo della tutela dei diritti, quindi, il fattore tempo è decisivo: Giustizia ritardata è giustizia denegata.

3. Da queste considerazioni discende il ruolo fondamentale giocato dalla **FUNZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO** che non è un piccolo organo giudicante ma un giudice autonomo e autorevole che gode dei principi costituzionali dell'**IMPARZIALITÀ** e del **BUON ANDAMENTO** esercitandoli in un ambito che rispetta in tutto e per tutto i canoni del **GIUSTO PROCESSO** con particolare riguardo al **DIRITTO** al **CONTRADDITTORIO** nella formazione della prova.

Rispetto alla giurisdizione ordinaria il Consiglio di Disciplina è contraddistinto da un ambito di competenze più vasto. Esso si occupa non solo della violazione di norme di legge e dei regolamenti ma anche del mancato rispetto dei doveri generali della professione: **DIGNITÀ**, **PROBITÀ**, **DECORO**, **TUTELA**, **INTERESSE PUBBLICO** sia sotto l'aspetto doloso che colposo.

4. Tra il Consiglio dell'Ordine e Autorità Giudiziaria esistono rapporti normativamente disciplinati.

Spetta innanzitutto al pubblico ministero l'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti degli iscritti affiancando in tal modo i poteri officiosi del Consiglio e la richiesta degli interessati. Alla Procura della Repubblica è attribuito poi il potere di impugnativa relativamente all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo e la medesima autorità deve comunicare all'Ordine l'esercizio dell'azione penale .

La legge disciplina anche i rapporti tra azione disciplinare e azione penale.

L'articolo 635 c.p.p. prevede l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare nei termini seguenti:

- La sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato in relazione a: sussistenza del fatto, illiceità penale, commissione del fatto.
- La sentenza di patteggiamento è equiparata a pronuncia di condanna.

Pare opportuno sottolineare che, al di fuori di tale perimetro, l'Ordine rimane libero di effettuare un'AUTONOMA VALUTAZIONE sulla sanzionabilità in sede disciplinare.

Si tenga conto al proposito che la legge prevede in diciotto mesi la conclusione del procedimento disciplinare e comunque non oltre trenta mesi.

Quindi la decisione può essere rapida.

Per l'azione disciplinare la prescrizione, prevista in cinque anni, decorre dall'evento che può dare luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Quindi, se i fatti riguardano solo questioni disciplinari il collegio deve decidere entro tale termine e può farlo.

I fatti possono avere rilievo anche dal punto di vista penale.

Si è detto che la regola è quella dell'AUTONOMIA DISCIPLINARE poiché la legge non prevede un obbligo di sospensione necessaria.

Il Consiglio, una volta aperto il procedimento disciplinare ed espletata la fase dibattimentale, può disporre, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento la SOSPENSIONE in attesa del giudizio avanti l'Autorità giudiziaria.

Giova ricordare che la sospensione potrà avvenire solo al termine della fase dibattimentale e non prima, sicché il procedimento dovrà essere completamente istruito.

Inoltre la sospensione appare essere l'unico strumento idoneo ad interrompere la prescrizione che ricomincerà a decorrere dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpata. Ciò pare desumersi dal termine tecnico usato nel regolamento per cui dal momento dell'interruzione inizierà un nuovo periodo di prescrizione.

C'è da dire che, con riferimento a norme analoghe (Codice deontologico dei Medici e degli Avvocati) la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui se il procedimento ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione

penale il termine di prescrizione comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale (Cass. Civ., Sez. Unite, 29.4.2008, n. 10816).

Il far dipendere la soluzione del procedimento disciplinare dalla soluzione del giudizio penale finirebbe, comunque, per far ricadere sul primo situazioni di denegata giustizia collegate alle inefficienze del secondo amplificando le incertezze e la dilatazione dei tempi della giustizia.

Poiché la sospensione del procedimento è liberamente decisa dall'Ordine nulla osta a che l'organo disciplinare provveda in ordine a fatti e comportamenti che costituiscono l'oggetto dell'incolpazione. Tutto ciò appare possibile posto che, salvo casi eccezionali di strettissima connessione tra fatti disciplinari e fatti penalmente rilevanti, il Consiglio ha sempre la possibilità di valutare autonomamente le incolpazioni perché i fatti e i comportamenti si differenziano, rispetto alle fattispecie penali sotto più aspetti.

Innanzitutto per il perimetro dell'indagine.

Il Consiglio si occupa non solo della violazione di norme di legge e dei regolamenti ma anche della violazione dei doveri generali di DIGNITA', PROBITA', DECORO, TUTELA dell'INTERESSE PUBBLICO ed è quindi agevole individuare in ogni caso un profilo disciplinare autonomo nei fatti contestati in sede penale. Magari più modesti ma importanti per la tutela della professione.

Non va poi dimenticato che gli aspetti penali dell'incolpazione sono spesso diversi da quelli disciplinari che si occupano anche della natura colposa delle condotte e non sono legati ai formalismi e ai tecnicismi della giurisdizione che spesso conducono a soluzioni solo formali e insoddisfacenti rispetto alle legittime pretese della parte offesa.

A volte pare di scorgere una sorta di timidezza dell'azione disciplinare rispetto alla procedura penale e tale sensazione va allontanata con fermezza onde evitare che si riproducano in sede deontologica le diffuse problematiche di denegata giustizia. La tendenza a sopravvalutare l'esercizio dell'azione penale rispetto all'accertamento disciplinare dipende dalla percezione di una sorta di supremazia che non trova riscontro nelle regole del sistema.

La società civile ha bisogno di risposte RAPIDE in termini di giustizia e l'eccessiva sudditanza del procedimento disciplinare rispetto al processo penale, se non strettamente necessario, finisce per reiterare in quest'ultima sede le stesse manchevolezze della giustizia penale.

La dignità e il valore di una professione dipendono anche dalla rapidità con la quale vengono riaffermati i principi deontologici e si risponde alla domanda di giustizia.

Gli Ordini professionali hanno una funzione pubblica a difesa degli iscritti e dei cittadini, sono organi di garanzia e legalità e, rispetto alla domanda di giustizia, non possono sottrarsi al compito di dare risposte eque e rapide alle doglianze degli interessati.

VITTORIO NESSI

*Procuratore Aggiunto Coordinatore Gruppo Specializzato Penale dell'Economia della Procura della Repubblica del Tribunale di Torino*